

REGOLAMENTO (CE) N. 604/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli;

considerando che le merci di cui ai codici NC 1901 90 91, 2101 12 92 e 2101 20 92 hanno in comune il fatto che possono essere fabbricate con un elevato tenore di prodotti lattiero-caseari, che rappresentano la quota più elevata del costo delle materie prime; che, all'atto dell'esportazione, tali merci possono beneficiare di restituzioni per taluni dei prodotti agricoli ad esse incorporati; che le importazioni nella Comunità di tali merci possono avvenire senza la riscossione di dazi all'importazione, in provenienza da taluni paesi terzi che beneficiano di un trattamento preferenziale;

considerando che è quindi necessario adottare misure atte ad evitare sviamenti di traffico;

considerando che tali misure sono previste dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2114/97⁽⁴⁾; che tali misure possono essere estese alle merci in oggetto; che è quindi necessario includere tali merci nell'elenco dei prodotti sensibili di cui all'allegato V;

considerando che, per semplicità, è altresì necessario sopprimere alcune comunicazioni previste dall'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 3665/87, che non sono più considerate necessarie ai fini della corretta gestione del sistema delle restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è modificato come segue:

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 2.

1. nell'allegato V, parte VII, prima della sottovoce 3505 10 10 sono inserite le seguenti righe:

•1901 90 91 — — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

2101 12 92 — — — Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè.

2101 20 92 — — — Preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate.;

2. il testo dell'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— immediatamente i casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); la Commissione ne informa gli altri Stati membri;

— le quantità, per ciascun codice di dodici cifre, esportate senza titolo di esportazione con prefissazione della restituzione per i casi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all'articolo 3 bis e all'articolo 43. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la comunicazione abbia luogo entro il secondo mese successivo a quello dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dell'articolo 1, punto 1, si applica alle operazioni le cui dichiarazioni di esportazione sono state accettate a partire dal giorno dell'entrata in vigore.